

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese  
Settore Mobilità e Trasporti  
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

*Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01190344521868 del 09/09/2019 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.448772 del 11/09/2019*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Colombo 1C al Lido di Venezia

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- l'amministratore del "Condominio Adriatico" ha fatto richiesta per l'occupazione occasionale per lavori, sosta operativa e simili al Corpo di Polizia Locale Servizio Polizia delle Attività Produttive e dell'Edilizia Venezia C.S. e Isole Nucleo Polizia Edilizia Centro Storico e Isole con prot. n.327770/2019 per eseguire i lavori di manutenzione del poggolo al pino 3° del condominio sito in via Colombo 1C;
- l'amministratore del "Condominio Adriatico" ha fatto richiesta di ordinanza per effettuare l'intervento di riparazione di un poggolo del Condominio;

### Considerato che:

- il Corpo di Polizia Locale Servizio Polizia delle Attività Produttive e dell'Edilizia Venezia C.S. e Isole Nucleo Polizia Edilizia Centro Storico e Isole con prot. n. 455604 del 16/09/2019 ha rilasciato il provvedimento di occupazione di suolo pubblico per posizionare un autocarro dotato di cesta dalle ore 08,00 alle ore 12,00 del giorno 26 settembre 2019 sulla Strada Vicinale Malamocco nell'isola del Lido di Venezia al fine di eseguire i lavori di riparazione;
- la Strada Vicinale Malamocco è una strada a carattere esclusivamente residenziale, priva di marciapiedi, di sezione ridotta, a senso unico di circolazione da via Pigafetta verso via Colombo;
- le dimensioni dell'occupazione non garantiscono uno spazio libero per il transito in sicurezza dei veicoli, contemporaneamente all'occupazione;

**Riconosciuta** pertanto l'esigenza di interrompere la circolazione in Strada Vicinale Malamocco in corrispondenza dell'area di intervento e di istituire il doppio senso sulla Strada Vicinale Malamocco e via Pigafetta;

### Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata con marca da bollo n.01190344521879 del 09/09/2019 annullata dall'istante come dichiarato dall'amministratore di condominio e acquisita con prot. n. 448772 del 11/09/2019;

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

## ORDINA

### **1. regolamentare la circolazione in Strada Vicinale Malamocco, secondo le seguenti disposizioni:**

- 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso per i veicoli provenienti da via Sandro Gallo;
- 1.2 presegnalare la strada senza uscita nonché la circolazione a doppio senso di marcia in via Sandro Gallo all'intersezione con via Pigafetta per i veicoli percorrenti via Sandro Gallo;
- 1.3 istituire la circolazione a doppio senso di marcia in via Pigafetta e Strada Vicinale Malamocco;
- 1.4 fissare il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli lungo la Strada Vicinale Malamocco e via Pigafetta;
- 1.5 fissare il limite massimo di velocità 10 KM/h;
- 1.6 fissare per i veicoli che da via Pigafetta si immettono nella via Sandro Gallo l'obbligo di fermarsi e di dare la precedenza;
- 1.7 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di realizzare un apposito percorso pedonale protetto a margine del cantiere della larghezza di almeno 1 metro;
- 1.8 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di informare i residenti della modifica della regolamentazione della circolazione;
- 1.9 è fatto obbligo di garantire la continuità della circolazione veicolare e pedonale;
- 1.10 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire l'accesso ai passi carrabili, nonché il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;
- 1.11 è fatto obbligo all'impresa di rispettare le prescrizioni del provvedimento di occupazione di suolo pubblico;

### **2. il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal**

**ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**

**3. è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;**

**4. prescrizioni a carattere generale:**

- 4.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della la ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.
- 4.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 4.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 4.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 4.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 4.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 4.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 4.8 sarà cura della la ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dalle ore 08,00 alle ore 12,00 del giorno 26/09/2019.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti alla Direzione Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e alla Direzione Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 18 settembre 2019

IL DIRIGENTE  
Arch. Loris Sartori  
(\*atto firmato digitalmente)

\*\*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."